



Associazione  
Demolitori  
Autoveicoli

# STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2023*

## **TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPI**

### **Articolo 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1. È costituita, con durata illimitata, l'Associazione ADA – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli – espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali – denominati demolitori veicoli, rimorchi e simili – che operano nel settore del recupero e trattamento dei veicoli, rimorchi e simili quale che sia il loro inquadramento ai fini normativi e previdenziali. Essa rappresenta e tutela gli interessi economici, sociali, culturali e morali delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.
2. In relazione allo sviluppo dell'Associazione potranno aderire altri Settori del recupero e trattamento di beni merceologicamente equipollenti o affini al settore sopra specificato.
3. L'Associazione è apartitica, non persegue finalità commerciali o di comunque di lucro.
4. Ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.
5. L'Associazione può aderire a diversi sistemi collettivi nazionali e internazionali di rappresentanza.
6. Il presente Statuto disciplina le attribuzioni e il funzionamento dell'Associazione ed è corredato di uno specifico Regolamento di attuazione.

### **Articolo 2 SCOPI**

1. L'ADA, nell'interesse generale degli Associati, si propone:
  - a. la tutela e la rappresentanza dei settori economici che in essa si organizzano, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, anche a livello internazionale e di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse delle imprese e associazioni ad essa aderenti nonché proteggere, diffondere e migliorare l'attività dei settori rappresentati.
  - b) la stipula di contratti ed accordi collettivi attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro e gli interessi generali delle imprese rappresentate;
  - c) lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina, la difesa dell'attività imprenditoriale del recupero e trattamento dei veicoli, rimorchi e simili raccogliendo, coordinando e distribuendo agli Associati la maggior quantità possibile di notizie, anche mediante pubblicazioni specializzate, bollettini, periodici, annuari e riviste;
  - d) la rappresentanza e la tutela morale, giuridico – economica in Italia ed all'estero degli Associati, anche promuovendo, studiando e seguendo l'elaborazione di leggi e provvedimenti normativi nell'interesse del settore, difendendo i legittimi interessi degli associati in tutte le questioni in cui sono coinvolti;
  - e) la promozione e l'assistenza delle Imprese Associate per la realizzazione di ogni iniziativa intesa al loro potenziamento e perfezionamento;
  - f) lo studio delle questioni relative all'import-export promuovendo le misure ed i provvedimenti ritenuti idonei per lo sviluppo del commercio da e con l'estero;

- g) l'espletamento di ogni altro compito ed istituto che, per delibera dell'Assemblea, sia affidato all'ADA;
  - h) la promozione di relazioni tra gli Associati.
2. L'Associazione ispira i propri comportamenti a valori etici fondati su correttezza e trasparenza, così come indicati nel Codice Etico associativo adottato, nonché a principi di concorrenza e di mercato.
3. L'ADA può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di Enti, Associazioni o società di qualsiasi natura giuridica, in Italia o all'estero, finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell'auto demolizione e del settore stesso, all'assistenza ed alla consulenza tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa, commerciale, previdenziale e sociale delle imprese operanti nel settore rappresentato, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

Lo Statuto e gli elementi indicati dal Codice Civile in materia di costituzione delle società di capitali delle società costituenti o delle società costituite, in cui si intenderà partecipare, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati. Analogamente, con le stesse modalità, si dovranno definire i rapporti tra le costituenti o costituite società e l'Associazione.

## TITOLO II

### ASSOCIATI — ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, SANZIONI, CESSAZIONE

#### Articolo 3

#### ASSOCIATI – ADESIONE, REQUISITI E CATEGORIE

1. Possono aderire all'ADA come soci le imprese, con sede legale nel territorio nazionale operanti nei settori di cui all'art. 1 che precede, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
2. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed il relativo Regolamento attuativo e Codice Etico.
3. Aderiscono ad ADA, previa deliberazione del Consiglio Direttivo:
  - a) in qualità di **associati effettivi**, le imprese, con sede legale nel territorio nazionale operanti nei settori di cui all'art. 1 che precede, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
  - b) in qualità di **associati aggregati**, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo e formalizzate in apposita Convenzione di adesione, altre realtà

imprenditoriali che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, complementari o strumentali rispetto alle attività dell'imprenditorialità istituzionalmente rappresentata, nonché Enti, Istituti che rappresentino ambiti di rappresentanza affini o complementari a quello di ADA.

4. Le modalità di adesione sono descritte nel Regolamento di attuazione.
5. Come previsto all'art. 1, comma 2 nell'ambito di ADA possono essere costituite dal Consiglio Direttivo delle Sezioni, per fornire rappresentatività a ulteriori ambiti di attività, identificando modalità specifiche di adesione.

#### **Articolo 4**

##### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli Associati identificati all'art. 3 hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione a partire dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo.
2. Gli Associati identificati all'art. 3 hanno diritto di partecipazione, di intervento, di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal relativo Regolamento attuativo, nonché da eventuali norme specifiche inserite nella Convenzione di adesione.
3. Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento attuativo nonché di utilizzare i riferimenti e i segni distintivi dell'Associazione.
4. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
5. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e eventuali ulteriori Regolamenti e deliberazioni degli Organi Associativi, nonché le prescrizioni del Codice Etico.
6. In particolare l'associato deve:
  - a) partecipare attivamente alla vita associativa e osservare il presente Statuto, il Regolamento attuativo e rispettare il Codice Etico;
  - b) osservare le deliberazioni degli Organi Associativi;
  - c) versare i contributi associativi secondo i termini e le modalità fissati annualmente dagli Organi Associativi nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Attuativo, della Delibera Contributiva, ovvero della Convenzione di Adesione, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito complessivo dei contributi. Sono altresì obbligatori per tutti gli Associati i contributi straordinari, a carattere occasionale, deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea;
  - d) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione o con gli interessi generali degli altri associati;
  - e) comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione dei dati utili alla propria identificazione e fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi

statutari;

- f) fornire la propria collaborazione alle indagini, alle statistiche e agli studi che l'Associazione ritenga necessario o utile svolgere nell'interesse degli associati; fermo restando che l'Associazione gestirà in termini riservati le notizie che le perverranno dagli associati e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi associativi, in applicazione delle norme riguardanti il trattamento dei dati.

## **Articolo 5**

### **CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. La qualità di Associato si perde:
  - a) per disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione ovvero dalla Convenzione di adesione;
  - b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
  - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
  - d) per la perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - e) per recesso, nei casi previsti dal Regolamento attuativo;
  - f) per espulsione, a causa di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice Etico;
  - g) per espulsione a causa di prolungata morosità. L'eventuale inadempimento degli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora, secondo le procedure di legge.
2. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo, ovvero la perdita della qualità di associato:
  - non esonera dal rispetto degli impegni, anche contributivi, assunti nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo o dalla Convenzione di Adesione;
  - determina automaticamente la perdita della titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione da parte del suo delegato e parimenti degli incarichi di rappresentanza esterna.
3. All'interno delle fattispecie sopra identificate, il Regolamento attuativo disciplina cause e modalità della cessazione del rapporto associativo.
4. L'associato che per qualsiasi motivo perda tale qualità non ha alcun diritto sul fondo comune, come indicato all'art. 22.

## **Articolo 6**

### **SANZIONI**

1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, Regolamento di attuazione e dal Codice Etico, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti azioni e sanzioni:
  - a) censura del Presidente dell'Associazione;
  - b) sospensione del diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione;

- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
  - d) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;
  - e) decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna, attribuite dall'Associazione: Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;
  - f) espulsione dell'associato nel caso di grave morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, Regolamento di attuazione, Codice Etico e relativo Regolamento di Sezione, ove esistente, nonché in caso di grave violazione del Codice etico da parte del legale rappresentante o di chi da lui delegato tale da determinare quanto previsto alla successiva lettera g);
  - g) radiazione del rappresentante dell'associato.
2. Le sanzioni vengono deliberate dagli Organi Associativi ricorrendo i presupposti indicati nel Regolamento di Attuazione.
  3. La regolarità contributiva è fissata nel Regolamento Attuativo ovvero nella Delibera Contributiva vigente, che prevedono i termini e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti, lo stato di morosità e le relative sanzioni in caso di inadempienza contributiva, ovvero negli altri casi previsti.
  4. È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nei termini indicati nello Statuto e nel Regolamento Attuativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### **TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI**

#### **Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  1. l'Assemblea
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. i Vice Presidenti
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti
  6. il Collegio dei Probiviri

#### **Articolo 8 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

1. Gli Organi associativi di cui all'articolo 7 hanno poteri operativi autonomi, nei limiti di quanto specificamente previsto dal presente Statuto e dal Titolo III del Regolamento attuativo. Tali Organi in relazione alle loro attribuzioni hanno anche funzioni di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con il presente Statuto.
2. L'eleggibilità e la permanenza nelle cariche elettive di cui al precedente art. 7, commi 2, 3 e 4 sono riservati ai rappresentanti degli associati effettivi che soddisfino, inizialmente e

successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi e associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo.

3. In particolare, il diritto di voto e l'eleggibilità a membro degli Organi dell'Associazione sono subordinati alla regolarità contributiva dell'associato alla data di designazione e di svolgimento delle elezioni.
4. Per rappresentanti delle imprese o delle associazioni associate si intendono i loro legali rappresentanti ovvero una persona da loro formalmente delegata e scelta tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o siano Direttori Generali dell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti della stessa, ai quali sia stata conferita formale delega.
5. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell'Associazione è indicata nel Regolamento di attuazione e adotta la modalità di scrutinio segreto. Qualora il numero di candidati alle cariche associative coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all'elezione per acclamazione.
6. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
7. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
8. La carica di Proboviro e di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
9. Le cariche elettive di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Sindaco Revisore.

## **Articolo 9**

### **RIUNIONI IN AUDIO O VIDEOCONFERENZA**

1. Le riunioni degli Organi associativi di cui all'articolo 7 possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e, in particolare, a condizione che sia consentito:
  - a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **Articolo 10**

### **ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea di A.D.A. è espressione generale degli aderenti ed è costituita dai legali rappresentanti di tutti gli associati o da persone da essi formalmente delegate, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.
2. Ogni associato può rappresentare non più di tre imprese mediante delega scritta formalmente rilasciata su carta intestata della società delegante e firmata dal Rappresentante Legale o da chi ne ha i poteri. È ammessa una pluralità di deleghe per le imprese associate facenti parte di uno stesso gruppo societario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione a norma del Regolamento di Attuazione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:
  - a. in via ordinaria almeno una volta l'anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio solare ovvero se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
  - b. in via straordinaria, qualora:
    - ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
    - ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti a tutti gli associati al 31 dicembre dell'anno precedente;
    - ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
4. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere motivata e indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Vice Presidente più anziano di età nei modi.
6. Ogni associato ha diritto di partecipare all'Assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all'articolo 11 del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

## **Art. 11**

### **ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO**

1. Sono ammessi al voto gli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.

Agli associati effettivi – sia imprese che associazioni o enti – possono essere attribuiti voti anche in proporzione alla contribuzione versata, così come previsto dal Regolamento Attuativo.
2. Ogni associato aggregato ha diritto al voto nei modi indicati nella relativa Convenzione di adesione.
3. Per gli associati che regolarizzano la posizione contributiva fino al giorno precedente la data dell'Assemblea i voti sono attribuiti d'ufficio.



## Articolo 12

### ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

#### 1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) determina le direttive e gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi del presente Statuto, nell'ambito delle tematiche di interesse della categoria;
- b) promuove la partecipazione degli associati alla vita associativa;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) elegge il Presidente e i Vice Presidenti e ne approva il programma di attività;
- e) elegge i Probiviri, secondo le modalità di cui all'articolo 20;
- f) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, secondo le modalità di cui all'articolo 21;
- g) con la Delibera Contributiva approva l'ammontare dei contributi annui ordinari e delibera quelli straordinari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) esamina e approva il Bilancio consuntivo e il Rendiconto Economico Previsionale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo;
- j) delibera sulle modifiche del Regolamento Attuativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- k) delibera sull'adozione o la modifica del Codice Etico associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l) delibera, in conformità all'articolo 28 del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e nomina il o i liquidatori;
- m) stabilisce le direttive e decide su tutte le questioni di carattere economico, politico e legislativo;
- m) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive per la stipula dei contratti e delle regolamentazioni collettive dei rapporti di lavoro dei dipendenti dalle imprese associate;
- n) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### 2. Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di realizzo del patrimonio associativo nominando, se ritenuto necessario, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, con destinazione del netto realizzo a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c. deliberare su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

**Articolo 13**  
**COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
  - a) In prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti gli associati più uno, con diritto al voto e, in ogni caso, in regola con i contributi associativi;
  - b) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti, anche per delega, con diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
  - a) In prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto e in ogni caso in regola con i contributi associativi;
  - b) In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti agli associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.
4. Gli associati aggregati partecipano all'Assemblea secondo quanto stabilito nella relativa Convenzione di adesione.
5. Il Presidente propone la nomina di un Segretario verbalizzante che coadiuva nella redazione del Verbale.
6. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine di cui all'articolo 7, si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.
7. Le deliberazioni in seduta ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
8. Per le votazioni dei candidati agli Organi associativi, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio.
9. Le deliberazioni in seduta straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente gli articoli 25 e 26.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l'esercizio della facoltà di recesso, come previsto all'art. 5 e nei casi specificatamente previsti.
11. All'Assemblea partecipano i Revisori dei conti e i Probiviri, nonché il Direttore dell'Associazione, se nominato.

## Articolo 14

### CONSIGLIO DIRETTIVO — COMPOSIZIONE E DELIBERAZIONI

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo di Assoambiente è composto da:
  - a) dal Presidente;
  - b) fino a 2 Vice Presidenti;
  - c) fino a 12 componenti in rappresentanza dei associati ordinari.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi successivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o anche per delega dal Segretario dell'Associazione, a mezzo posta elettronica in base a quanto previsto dal Regolamento di attuazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare.
6. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede associativa o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.
8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto non è mai delegabile.
9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
10. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese, fatta salva la possibilità di procedere alla acclamazione nei modi previsti all'Art. 8 comma 6 e nei casi specificatamente previsti.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario della riunione. Il verbale viene inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
13. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei Conti ed il Tesoriere.
14. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente che non rappresenta più all'associato a cui apparteneva al momento dell'elezione o il cui associato abbia perso per

qualsiasi ragione tale qualità, oppure nel caso in cui l'associato che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.

15. In caso di cambiamento del proprio legale rappresentante o delegato già componente il Consiglio Direttivo ovvero di scomparsa o dimissioni dalla carica di consigliere, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti. In assenza di non eletti, con scelta unanime potrà essere cooptato dal Consiglio Direttivo fino alla scadenza del mandato.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

16. Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di A.D.A. rappresentanti presso Enti, istituti, e qualsiasi altro soggetto di interesse associativo.

17. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni, ed assumerà l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

## **Articolo 15**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO — ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) determina gli indirizzi ed il programma di attività dell'Associazione e stabilisce l'azione e i piani dell'Associazione;
- b) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
- c) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;
- e) delibera le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione del fondo comune e alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- g) stabilisce l'utilizzo dei fondi costituiti a seguito di delibera dell'Assemblea;
- h) delibera sull'adesione di nuovi associati;
- i) approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell'Associazione e la Relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea;
- j) approva, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Budget di previsione da sottoporre all'Assemblea;
- k) approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei contributi a carico delle associate nonché la misura degli interessi di mora di cui al Regolamento attuativo, da sottoporre all'Assemblea;
- l) propone all'Assemblea il candidato alla Presidenza dell'Associazione;
- m) nomina al proprio interno eventuali rappresentanti aggiuntivi all'interno del Consiglio di Federazione;

- n) approva le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) approva il Regolamento Attuativo e il Codice Etico da adottare e da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- p) approva, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- q) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore dell'Associazione;
- r) su proposta del Direttore, nomina e revoca il Vice-Direttore;
- s) delibera, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea;
- t) elegge, revoca e designa i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- u) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- v) esercita ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto, e promuove quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 16**

##### **PRESIDENTE – ATTRIBUZIONI**

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti e adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
2. Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti dell'Associazione.
3. Il Presidente dell'Associazione ha inoltre il compito di:
  - a) rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati;
  - b) promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'Associazione;
  - c) dare attuazione unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative;
  - d) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle riunioni degli enti a cui l'Associazione aderisce;
  - e) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del candidato alla Segreteria dell'Associazione.

#### **Articolo 17**

##### **PRESIDENTE – ELEZIONE**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti o delegati di associati effettivi ad ADA, ai sensi dello Statuto e del Regolamento attuativo.
2. Le modalità di elezione del Presidente sono riportate nel Regolamento Attuativo.
3. Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria che approva il Bilancio. Il Presidente può essere rieletto per ulteriori due mandati. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

4. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

### **Articolo 18** **VICE PRESIDENTI**

1. Il Presidente è affiancato da massimo 2 Vice Presidenti.
2. A tal fine, ciascun candidato Presidente presenta per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
3. L'Assemblea vota contestualmente il programma, il Presidente e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
4. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
5. I Vice Presidenti scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
6. Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi successivi a quello della prima elezione.
7. In corso di mandato, il Presidente ha il potere di:
  - a. revocare le deleghe affidate ai Vice Presidenti;
  - b. sostituire i Vice Presidenti. In caso di impedimento di dimissioni, ovvero su richiesta del Presidente, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

### **Articolo 19** **PROBIVIRI**

1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.
6. Su istanza di parte spetta ai Probiviri, con la costituzione di un collegio speciale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di ADA che non si siano potute definire bonariamente, ovvero nel caso previsto dal Regolamento attuativo.
7. Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri estratti a sorte durante un incontro cui partecipano almeno tre Probiviri. Tra i Probiviri estratti per far parte del Collegio Speciale è estratto a sorte il Presidente del Collegio.

8. Salvo diversa disposizione specifica, il collegio arbitrale viene attivato con la presentazione della istanza di parte da presentare al Segretario dell'Associazione entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
9. Il Presidente del collegio arbitrale e i due Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
10. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
11. I Probiviri di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
12. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
15. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito alla cessazione della condizione di associato, la decadenza dalle cariche può essere disposta, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine nonché dai Probiviri.
16. L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
18. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
19. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
20. I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con voto consultivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 20**

### **COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI**

1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre componenti effettivi del Collegio e due componenti supplenti e ne fissa gli emolumenti.
2. L'Assemblea sceglie i Revisori, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati. Devono possedere la qualifica di Revisore Contabile. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo o di altre cariche associative.



3. Almeno un Sindaco effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.
4. I Revisori effettivi scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.
5. I componenti il Collegio durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
6. Al Collegio è attribuita la revisione legale e la vigilanza sul corretto funzionamento degli Organi associativi e sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo.
7. Qualora non sia attribuita anche la revisione contabile questa è attribuita ad un revisore esterno.
8. In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli associati.
9. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Sindaci i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
10. I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e su invito partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
11. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare in via definitiva un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prima Assemblea utile, il primo dei Sindaci supplenti; a parità di voti tra due Sindaci supplenti subentra quello più anziano di età. Se non è possibile il subentro o viene meno quanto previsto al comma tre, il Collegio deve essere ricostituito alla prima Assemblea utile.

#### **TITOLO IV**

### **FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICA FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Articolo 21**

#### **PATRIMONIO ASSOCIATIVO – FONDO COMUNE**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi associativi, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari e immobiliari e dagli interessi attivi maturati sugli investimenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Associazione le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, preve, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Associazione ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità associative le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, e in generale gli avanzi di gestione che concorrano ad incrementare le risorse dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o



- accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Gli associati, non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento dello stesso o di perdita della qualità di associato per qualsiasi causa.
  5. È escluso in ogni caso il rimborso agli associati.
  6. È fatto espresso divieto durante la vita dell'Associazione Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  7. Il patrimonio dell'Associazione Ente è indivisibile e non può essere distratto dai fini per i quali è stato costituito.
  8. In caso di scioglimento dell'Associazione Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità dall'Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  9. Il patrimonio dell'Associazione è pertanto riconducibile a:
    - immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
    - attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
    - fondo di dotazione e patrimonio netto;
    - debiti e fondi.
  10. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono avere evidenza attraverso idonei strumenti, anche in formato elettronico, gestiti dal Segretario o da chi altro incaricato, e sempre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 22**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio associativo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione si svolge in base al Rendiconto Previsionale approvato del Consiglio Direttivo.
3. Al termine d'ogni esercizio, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dello stesso l'Assemblea, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero al Fondo di dotazione comune.
5. L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiante, dal fondo di dotazione comune.
6. L'associato che per qualunque motivo cessi di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al Patrimonio associativo.

### **Articolo 23**

#### **BILANCIO CONSUNTIVO**

1. Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
2. Il documento è composto da:
  - a) Relazione sulla Gestione;
  - b) Stato Patrimoniale;
  - c) Rendiconto Economico;
  - d) Nota Integrativa;
  - e) Rendiconto finanziario.
3. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla Relazione della Presidenza ed a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Consiglio di Presidenza deve rendere disponibile il Bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

### **Art. 24**

#### **IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare e revocare il Direttore dell'Associazione.
2. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ai fini del perseguimento degli scopi statutari; assicura il buon funzionamento della struttura organizzativa di sua competenza.
3. Il Direttore provvede alla gestione dell'Associazione sulla base delle direttive del Presidente in conformità ai deliberati degli Organi statutari. Il Direttore, in caso di nomina del Vice Direttore ai sensi dell'articolo 15, può conferirgli specifiche deleghe.
4. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le direttive, proponendo le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
5. Partecipa, senza diritto di voto e con possibilità di delega ad un funzionario, alle riunioni di tutti gli organi associativo, ai quali propone quanto considera utile al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione.
6. Al Direttore può essere delegata la firma dal Presidente per quanto riguarda gli atti e i documenti che promanano dagli uffici dell'Associazione, nonché l'autorizzazione e la gestione dei pagamenti e in generale l'accesso ai rapporti di conto corrente bancario.
7. Nel caso di dimissioni o licenziamento del Direttore, il Presidente provvederà a nominare un Direttore pro tempore che resterà in carica fino alla prima riunione di Consiglio Direttivo utile che provvederà a nominare, sempre su proposta del Presidente, il nuovo Direttore.

## **TITOLO V MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 25 MODIFICHE STATUTARIE**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo allegata alla lettera di convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
3. Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono prese con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
4. Le modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria devono essere notificate alle associate, per mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.
5. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per PEC o lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
6. Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento dei contributi, in questo caso il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 26 SCIoglIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto da un numero di associati rappresentanti non meno di metà della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni.
2. Tale Assemblea, da convocarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 13 e delibera validamente con il voto favorevole che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i associati.
3. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Il patrimonio che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati, può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione saranno efficaci dalla data della loro approvazione in occasione dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

2. Gli organi associativi attualmente in carica, Presidente e Consiglio Direttivo termineranno il loro mandato, alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva, durante la quale si provvederà alla nomina delle nuove cariche associative. Fino a tale data i poteri e le attribuzioni degli organi associativi in carica continueranno ad essere disciplinati dai rispettivi articoli dello Statuto \ Regolamento previgente.
3. Con l'adozione del presente Statuto e Regolamento attuativo, in sede di primo rinnovo delle cariche associative, queste si intendono tutte al primo mandato, senza tener conto dell'eventuale anzianità di carica maturata nella vigenza del precedente Statuto.
4. L'Assemblea straordinaria di ADA e parimenti l'Assemblea Ordinaria potranno deliberare di attribuire, anche temporaneamente, alcune funzioni agli omologhi Organi di Assoambiente (ad esempio per i Proviriviri).
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo si applicano analogicamente le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro.